

CASSAZIONE

Attività difensiva senza freni

DI GIOVAMBATTISTA
PALUMBO

Il contribuente che, non essendosi munito di difesa tecnica nel corso del giudizio di primo grado, sia stato rimesso in termini per provvedervi, non incontra limiti processuali all'attività difensiva. Così ha stabilito la Cassazione, con l'Ord. n. 14943 del 31/05/2019. Nella specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento, senza tuttavia munirsi di difensore abilitato, pur essendo il valore della controversia superiore al limite di legge. La Ctp aveva parzialmente accolto il ricorso, mentre la Ctr, su appello dell'Agenzia, accertata la mancanza di difesa tecnica del contribuente, aveva rimesso le parti in primo grado, al fine di consentire al contribuente di munirsi di un difensore. La Ctp, sulla base del ricorso presentato dal professionista incaricato, aveva quindi accolto integralmente il ricorso. Contro tale sentenza proponeva appello l'Agenzia, sostenendo che i motivi adottati dal difensore del contribuente in sede di (rinnovato) giudizio di primo grado dovevano essere qualificati quali «motivi nuovi», non ammissibili. La Ctr respingeva l'appello, affermando che, in quanto conseguenti alla necessità di consentire al contribuente di munirsi di proprio difensore, di cui era privo nel giudizio di primo grado, i motivi di impugnazione presentati con il ricorso prodotto dallo stesso difensore non potevano qualificarsi come nuovi motivi. Infine l'Agenzia ricorreva in Cassazione, censurando la sentenza della Ctr. Secondo la Cassazione la censura era infondata. Rileva infatti la Corte che i motivi presentati a seguito della nomina del difensore non sono motivi nuovi, ma giusti motivi, che solo un professionista avrebbe potuto sollevare. Tale soluzione è peraltro l'unica compatibile con l'esercizio effettivo del diritto di difesa, essendo indubio che, avendo ritenuto

il legislatore necessaria l'assistenza tecnica, deve essere consentito al difensore abilitato la più ampia difesa del contribuente, senza che la stessa sia limitata da precedenti impostazioni del contribuente, difesososi personalmente, in modo non rituale.

